

**REGOLAMENTO DEL
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI FORLI' E DELLA
PIANURA FORLIVESE**

**Titolo I
Disposizioni generali e
ordinamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Funzioni del Corpo Intercomunale
- Art. 3 - Ambito territoriale
- Art. 4 - Organico del Corpo Intercomunale
- Art. 5 - Dipendenza del Corpo Intercomunale
- Art. 6 - Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 7 - Comandante del Corpo Intercomunale
- Art. 8 - Compiti del Vice Comandante
- Art. 9- Compiti dei Comandanti dei Distaccamenti
- Art. 10 - Compiti dei Commissari e degli Ispettori
- Art. 11 - Compiti degli Assistenti e degli Agenti

**Titolo II
Norme di comportamento e di esecuzione del servizio**

**Capo I
Organizzazione e norme di comportamento**

- Art. 12- Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 13 - Norme generali di condotta. Doveri del Personale
- Art. 14 - Comportamento in servizio
- Art. 15 - Saluto
- Art. 16 - Rapporti esterni
- Art. 17 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 18 - Responsabilità disciplinare

**Capo II
Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione**

- Art. 19 - Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione
dei servizi
- Art. 20 - Ordine di servizio relativo a particolari servizi
- Art. 21 - Ordine di servizio giornaliero
- Art. 22 - Foglio di servizio
- Art. 23 - Presentazione in servizio
- Art. 24 - Obbligo di intervento
- Art. 25 - Reperibilità: nozione e casi

- Art. 26 - Servizi a carattere continuativo
- Art. 27 - Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 28 - Controlli sui servizi
- Art. 29 - Tessera di riconoscimento plastificata e placca di riconoscimento
- Art. 30 - Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 31- Uniforme
- Art. 32 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Art. 33 - Servizi di rappresentanza
- Art. 34 - Servizi a richiesta di privati
- Art. 35 - Servizi armati

Capo III
Norme relative al personale

- Art. 36 - Disciplina contrattuale
- Art. 37 - Assenze. Obbligo di avviso

Titolo III
Requisiti di accesso e formazione

Capo I
Requisiti di accesso

- Art. 38 - Requisiti di accesso
- Art. 39 - Requisiti fisico-funzionali
- Art. 40 - Requisiti psico-attitudinali
- Art. 41 - Prove di abilità

Capo II
Formazione, aggiornamento e addestramento

- Art. 42 - Formazione specifica
- Art. 43 - Formazione iniziale
- Art. 44 - Aggiornamento e addestramento
- Art. 45 - Addestramento fisico

Titolo IV
Armi e strumenti in dotazione

- Art. 46 - Armi in dotazione
- Art. 47 - Assegnazione dell'arma e modalità di porto
- Art. 48 - Casi di porto dell'arma
- Art. 49 - Custodia di armi. Doveri dell'assegnatario
- Art. 50 - Consegnatario delle armi e munizioni
- Art. 51 - Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario
- Art. 52 - Ulteriori adempimenti relativi all'armamento

- Art. 53 – Strumenti in dotazione individuale
- Art. 54 - Strumenti di autotutela
- Art. 55 - Formazione ed addestramento all'uso
- Art. 56 - Rinvio alle norme di legge e di regolamento
- Art. 57 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

Titolo V
Riconoscimenti

- Art. 58 – Riconoscimenti
- Art. 59 – Requisiti per i riconoscimenti
- Art. 60- Procedure per i riconoscimenti

Titolo VI
Festa del Corpo Intercomunale, emblema e norme finali

- Art. 61 – Festa del Corpo Intercomunale
- Art. 62 - Emblema
- Art. 63- Norme di rinvio
- Art. 64- Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni generali e
ordinamento del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Forlì e della Pianura Forlivese, d'ora innanzi denominato Corpo Intercomunale.

Art. 2
(Funzioni del Corpo Intercomunale)

1. Il Corpo intercomunale di Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003 e dalla Convenzione approvata dai Comuni appartenenti all'Associazione intercomunale della Pianura forlivese, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.

2. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni dell'Associazione, assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ed eventualmente integrate dal Sindaco di ogni un singolo Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

4. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale dell'Associazione intercomunale di appartenenza di cui all'art. 3 e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale.

Art. 3
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo Intercomunale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Associazione, cioè i comuni di

Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole e Forlimpopoli, ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti al Corpo.

Art. 4

(Organico del Corpo intercomunale)

1. La Conferenza dei Sindaci, sulla base degli standard definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, definisce la dotazione organica del Corpo intercomunale, articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) vice-comandante, addetto al coordinamento e controllo;
- d) comandante.

2. Le figure professionali di cui al comma 1, sono come di seguito articolate:

<i>Figura professionale</i>	<i>Grado</i>	<i>Inquadramento contrattuale</i>	<i>Qualità giuridica</i>
Agente	Agente	C	Agente di PG / Agente di PS
Agente	Agente scelto	C	Agente di PG / Agente di PS
Agente	Assistente	C	Agente di PG / Agente di PS
Agente	Assistente scelto	C	Agente di PG / Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore	D	Ufficiale di PG/ Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Capo	D	Ufficiale di PG/ Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario	D/3	Ufficiale di PG/ Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Capo	D/3	Ufficiale di PG/ Agente di PS
ViceComandante	Commissario Capo	D/3 giuridico	Ufficiale di PG/ Agente di PS
Comandante	Dirigente/ Commissario Capo/ Commissario/ Ispettore Capo	Dirigente, D/3 giuridico, D	Ufficiale di PG/ Agente di PS

3. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2003, è organizzato in un modulo a rete costituito:

- a) da un Comando centrale con funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento e controllo di gestione dell'attività;
- b) da strutture tecnico-operative accentrate (Unità e Sezioni);
- c) da strutture tecnico-operative decentrate (Comandi di distaccamento).

4. Le Unità e le Sezioni inserite nel Comando centrale esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le Amministrazioni associate, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia dei Comandi di distaccamento.

5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo intercomunale determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale delle Unità, Sezioni e dei Comandi di distaccamento, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2003, nonché dall'articolo 7 del presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle Unità, Sezioni e ai Comandi di distaccamento.

Art. 5

(Dipendenza del Corpo Intercomunale)

1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci o altro Sindaco all'uopo delegato dalla Conferenza, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all' art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Corpo intercomunale.

2. La Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art 14, comma 6 della legge regionale n 24 del 2003, vigila sull'espletamento del servizio svolto.

3. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo intercomunale opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo intercomunale dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6

(Collaborazione con le Forze di Polizia)

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 24 del 2003, il personale in forza al Corpo intercomunale svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio dell'Associazione intercomunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso alla sicurezza;
- b) in presenza delle specifiche intese, di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
- c) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Presidente della Conferenza dei Sindaci o del Sindaco all'uopo dallo stesso delegato, al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- d) su disposizione del Comandante del Corpo intercomunale per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati, ai sensi dei punti b) e c).

Art. 7

(Comandante del Corpo Intercomunale)

1. La funzione di Comandante del Corpo intercomunale può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio-economica dell'Associazione intercomunale della Pianura forlivese.

Il Comandante è allocato nella qualifica apicale dell'Associazione intercomunale e assume la qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Forlì e della Pianura forlivese.

2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo intercomunale e ne risponde direttamente al Presidente della Conferenza dei sindaci o altro Sindaco all'uopo dallo stesso delegato. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente della Conferenza dei sindaci, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 24 del 2003.

3. Il Comandante detta le linee organizzative dell'attività del Corpo intercomunale;

- a) impartisce direttive specifiche ai Responsabili delle Unità e ai Comandanti dei distaccamenti;
- b) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
in particolare, con facoltà di delega:
- c) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo intercomunale;
- d) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate e, vigilando sulla disciplina

tenuta dal personale in servizio, svolge l'azione disciplinare secondo le norme vigenti;

- e) provvede alla programmazione di bilancio e suoi allegati, al controllo di gestione e alla gestione delle risorse economiche, della logistica, delle manutenzioni, dell'armamento e degli acquisti, nonché a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi;
- f) provvede alla ricerca e alla elaborazione dei programmi, dei piani e dei progetti;
- g) provvede allo studio finalizzato ad armonizzare le procedure amministrative e sanzionatorie dei diversi Comuni aderenti all' Associazione;
- h) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
- i) coordina i servizi del Corpo intercomunale con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dai Comuni di riferimento;
- j) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle Forze di Polizia ;
- k) rappresenta il Corpo intercomunale nei rapporti interni ed esterni all'Associazione e provvede ai rapporti con gli organi di stampa;
- l) conferisce e/o propone i riconoscimenti al personale ritenuto meritevole;
- m) provvede alla gestione del contenzioso.

4. Il Comandante è tenuto ad informare la Conferenza dei Sindaci dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta dai Sindaci (articolo 5, comma 1, lett. h) .

Art. 8

(Compiti del Vice Comandante)

1. Il Vicecomandante è responsabile dell'attività svolta nella struttura alla quale è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali allo stesso assegnati.

Art. 9

(Compiti dei Comandanti dei distaccamenti)

1. I Comandanti dei distaccamenti sono gerarchicamente subordinati solo al Comandante del Corpo intercomunale. Sono responsabili dell'attività svolta nei Comandi degli enti di appartenenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate, nonché di quanto delegato, a norma dell'articolo 7, dal Comandante del Corpo intercomunale. Annualmente i Comandanti dei distaccamenti presentano al Comandante del Corpo intercomunale un consuntivo dell'attività svolta.

Art. 10

(Compiti dei Commissari e degli Ispettori)

1. I Commissari coadiuvano il Comandante e il Vice Comandante e hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e

dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:

- a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
- b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
- c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
- d) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
- e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
- f) curare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Unità cui sono preposti; ed espletare ogni altro incarico loro affidato.

2. Gli Ispettori coadiuvano i Commissari dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o impedimento, li sostituiscono; curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della/e Sezione/i cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Commissari, esercitano le seguenti attività:

- a) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
- b) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.

3. Tutte le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 11

(Compiti degli Assistenti e degli Agenti)

1. Gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento; in particolare gli assistenti possono impartire agli agenti ad essi assegnati direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.

Titolo II
Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I
Organizzazione e norme di comportamento

Art. 12
(Organizzazione gerarchica, ordini e direttive)

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo intercomunale, in base al grado ricoperto, è così stabilito:

- comandante del corpo
- vice-comandante
- commissario capo
- commissario
- ispettore capo
- ispettore
- assistente scelto
- assistente
- agente scelto
- agente

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo intercomunale è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

3. Gli appartenenti al Corpo intercomunale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se questi appartengono ad un Comando di distaccamento, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.

4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo intercomunale a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione, fatto salvo quanto stabilito dal punto 5.

5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

6. Ogni appartenente al Corpo intercomunale può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via

gerarchica. Ha, altresì, il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.

7. Ogni appartenente al Corpo intercomunale ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 13

(Norme generali di condotta. Doveri del personale)

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo intercomunale deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo intercomunale.

Art. 14

(Comportamento in servizio)

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento plastificata, di cui all'articolo 29, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo intercomunale e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 15

(Saluto)

1. Ogni appartenente al Corpo intercomunale, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.

2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.

3. E' dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- b) il personale a bordo di veicoli;
- c) il personale di scorta di sicurezza;
- d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 16

(Rapporti esterni)

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo intercomunale deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Corpo intercomunale.

3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.

Art. 17

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 16, i componenti il Corpo intercomunale

devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Gli appartenenti al Corpo intercomunale sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo intercomunale di Polizia municipale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo intercomunale, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 18

(Responsabilità disciplinare)

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo intercomunale sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso .

3. Le procedure disciplinari si attivano e si concludono, a cura del Comandante del Corpo intercomunale o dei Comandanti di distacco appositamente delegati, nei singoli Comuni di appartenenza dei dipendenti destinatari dei provvedimenti.

Capo II **Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione**

Art. 19

(Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi)

1. Il Comandante del Corpo intercomunale emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo intercomunale.
2. Nel Comando centrale la programmazione deve essere stabilita su base mensile, salva la possibilità di diversa programmazione per esigenze di servizio o per comprovate esigenze del personale.
3. Nei Comandi di distaccamento i servizi vengono programmati a cura dei rispettivi Comandanti settimanalmente secondo criteri di massima copertura dei servizi sul territorio.

Art. 20

(Ordine di servizio relativo a particolari servizi)

1. Per particolari servizi, da attuare all'interno del territorio di competenza del Corpo intercomunale e che rendano necessario il coinvolgimento del personale in forza allo stesso, il Comandante del Corpo intercomunale potrà organizzare, con apposito ordine di servizio, i servizi da prestare, le modalità di svolgimento degli stessi, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi e i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione ai Responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 21

(Ordine di servizio giornaliero)

1. L'ordine di servizio rappresenta il documento ufficiale e vincolante attraverso il quale vengono disposti i turni di servizio del personale e i carichi di lavoro.
2. L'ordine di servizio del personale inquadrato nel comando centrale viene emanato a firma del Comandante del Corpo intercomunale e pubblicato generalmente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Nei Comandi di distaccamento l'ordine di servizio è settimanale ed è firmato e

pubblicato dai Comandanti di distaccamento, i quali ne invieranno tempestivamente copia al comando centrale.

4. Le eventuali variazioni dell'ordine di servizio pubblicato sono effettuate dallo stesso organo che l'ha emanato dandone comunicazione al diretto interessato, salvi i casi d'urgenza improvvisa nei quali il servizio viene modificato dall'ufficiale di turno con obbligo di immediata comunicazione al Comandante del Corpo intercomunale.

5. L'ordine di servizio è vincolante e l'inosservanza rappresenta materia di rilievo disciplinare.

Art. 22

(Foglio di servizio)

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordine di servizio a firma del Comandante, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 23

(Presentazione in servizio)

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art. 24

(Obbligo di intervento)

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

2. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

Art. 25

(Reperibilità: nozioni e casi)

1. Per il personale del Corpo intercomunale di Polizia municipale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. Fatto salvo quanto previsto dal

comma 2 l'utilizzo dell'istituto della reperibilità prevederà di norma l'impiego di personale secondo il principio della competenza territoriale

2. Il concorso è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo intercomunale nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, esemplificativamente: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

3. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 2, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale, disposto dal Comandante, è attivato a cura della Centrale Operativa Unica.

Art. 26

(Servizi a carattere continuativo)

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

- a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
- b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.

2. Il personale montante deve sostituire il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 27

(Obblighi del personale a fine servizio)

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione scritta deve segnalare al Comando di appartenenza quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.

2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo intercomunale può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare il servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante del Comando di appartenenza ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 28

(Controlli sui servizi)

1. Il Comandante del distaccamento, dell'Unità, della Sezione ovvero il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.

2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al proprio Comandante .

3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 29

(Tessera di riconoscimento plastificata e placca di riconoscimento)

1. Ciascun Sindaco rilascia al personale del Corpo intercomunale una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: le generalità e la qualifica del titolare, la fotografia in uniforme, in divisa ordinaria invernale, a capo scoperto su sfondo bianco, la data del rilascio, il logo ed il nome dell'associazione intercomunale nonché il nome e il timbro dei Comuni associati, la sottoscrizione del Comandante, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al personale viene altresì assegnata una placca di riconoscimento contenente i seguenti elementi: logo della Polizia Municipale, logo e nome dell'Associazione, numero di matricola, nome del Comune associato.

3. La tessera di riconoscimento plastificata ha validità quinquennale e va esibita nei casi previsti dall'art. 14.

4. La tessera di riconoscimento plastificata deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.

5. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e in caso di assenze prolungate superiori ai due anni e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando di appartenenza lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento della tessera di riconoscimento plastificata e della placca di cui al presente articolo.

Art. 30

(Cura della persona e dell'uniforme)

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.

2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul

prestigio e sul decoro della polizia municipale e dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

5. Il personale del Corpo intercomunale, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del proprio Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

6. Il Comandante del Corpo intercomunale e i Comandanti dei distaccamenti possono vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipino a cerimonie o incontri ufficiali.

7. E' vietato indossare l'uniforme o parte di essa fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 31 ***(Uniforme)***

1. Il Comandante del Corpo intercomunale, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 32 ***(Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)***

1. Il personale del Corpo intercomunale, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente alle Amministrazioni, detenuta per motivi di servizio, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 33

(Servizi di rappresentanza)

1. Al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dalle Amministrazioni comunali.
2. Il personale del Corpo intercomunale che partecipa a manifestazioni rende gli onori con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 34

(Servizi a richiesta di privati)

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze delle attività di istituto, dal personale del Corpo intercomunale i seguenti servizi a richiesta di privati:
 - a) servizi di scorta e di assistenza ;
 - b) servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto al Comandante del Comune interessato ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro previsto dall'Associazione per l'esecuzione del servizio.

Art. 35

(Servizi armati)

1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci, le Giunte dei comuni appartenenti all'Associazione intercomunale determinano, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del DM 145 del 1987, i servizi per i quali il personale del Corpo intercomunale porta l'arma comune da sparo.

Capo III

Norme relative al personale

Art. 36

(Disciplina contrattuale)

1. Entro un anno dalla approvazione del presente regolamento, dovrà essere raggiunta uniformità nei vari Distaccamenti nell'applicazione degli istituti contrattuali che interessano direttamente il personale di polizia locale, quali: sistemi di valutazione, criteri per le progressioni orizzontali e verticali, salario accessorio, assistenza e previdenza ex art. 208 codice della strada, riduzione dell'orario di lavoro per il personale turnista, ecc.

Art. 37

(Assenze. Obbligo di avviso)

1. Il personale della Polizia municipale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia al Comando di appartenenza secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti.

2. Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di trasmettere, nel più breve tempo possibile e secondo quanto previsto in materia dalla vigente normativa , il certificato medico da cui risulti la prognosi.

Titolo III
Requisiti di accesso e formazione

Capo I
Requisiti di accesso

Art. 38
(Requisiti di accesso)

1. Per accedere al Corpo intercomunale di Polizia Municipale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori dei Comuni. Detti requisiti, da prevedere nei singoli bandi concorsuali sono quelli individuati nei regolamenti per l'accesso agli organici, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14/02/2005, di seguito denominata "Direttiva".
2. Per l'accesso alla figura professionale di "agente" i Comuni possono inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.
3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
4. La predisposizione di bandi per l'accesso viene realizzata di concerto tra le Amministrazioni dell'Associazione al fine di realizzare procedure di selezione uniche tra i comuni interessati.

Art. 39
(Requisiti fisico-funzionali)

1. I requisiti fisico-funzionali sono quelli individuati nell'allegato A della Direttiva.

Art. 40
(Requisiti psico-attitudinali)

1. I requisiti psico-attitudinali sono diversi a seconda della figura professionale di accesso e sono individuati nell'allegato B della Direttiva .

Art. 41
(Prove di abilità)

1. Le prove di abilità, il cui svolgimento dovrà essere previsto nei singoli bandi concorsuali e dovrà essere motivato in relazione alla realizzazione di particolari servizi di polizia locale, non possono avere effetti oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento.

Capo II **Formazione, aggiornamento e addestramento**

Art. 42

(Formazione specifica)

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.
2. Il Corpo intercomunale, assume come principi i metodi della formazione permanente e ricorrente interna e della formazione e aggiornamento professionale catalogata che, a discrezione del Comandante del Corpo intercomunale, potrà anche essere erogata da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43.
3. Ogni tipo di intervento formativo viene gestito dal Comando che svolge funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a)
4. Con la sola esclusione delle spese relative alle lezioni regolamentari di tiro a segno, le spese relative alla formazione verranno annualmente previste e inserite nel bilancio del Comune di Forlì e distribuite in sede di rendicontazione annuale fra le Amministrazioni facenti parte dell'Associazione intercomunale.

Art. 43

(Formazione iniziale)

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente, addetto al coordinamento e controllo e dirigente sono tenuti a frequentare durante il periodo di prova uno specifico corso di formazione che si conclude con una valutazione.
2. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione relativo alla figura professionale di agente sono individuati nella Direttiva e specificati nell'allegato C della Direttiva medesima.
3. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione relativo alla figura professionale di addetto al coordinamento e controllo sono individuati nella Direttiva e specificati nell'allegato D della Direttiva medesima.
4. La formazione iniziale riferita alla figura professionale di dirigente è la stessa prevista al comma 3 integrata da un percorso formativo personale individuato dall'Associazione intercomunale.
5. La valutazione della formazione iniziale è effettuata da una Commissione presieduta dal Comandante del Corpo intercomunale e in caso di concorso promosso da più enti, dal Comandante di distacco designato. Le condizioni e le modalità della valutazione e l'attestazione dell'esito della stessa sono indicate nella Direttiva.

6. Ogni Comune può comunque procedere all'assunzione in via definitiva degli operatori in prova anche in carenza di valutazione positiva della formazione iniziale purché motivi adeguatamente tale decisione.

7. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Scuola Interregionale specializzata di polizia locale di cui all'art. 18 della L.R. n. 24 del 2003 a tal fine istituita dalla Regione Emilia-Romagna; può essere altresì erogata da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.

8. Ogni Comune può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo intercomunale di polizia municipale per trasferimento da altre regioni, nonché i dirigenti che accedono al ruolo per conferimento di incarico.

9. Nel caso di assunzioni a tempo determinato la formazione di ingresso è realizzata, con le modalità previste dalla Direttiva, a cura dell'Amministrazione su indicazione e sotto la responsabilità di ciascun Comandante.

Art. 44

(Aggiornamento e addestramento)

1. Il personale del Corpo intercomunale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante del Corpo intercomunale.

2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.

3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.

4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne facciano richiesta.

Art. 45

(Addestramento fisico)

1. Il Comandante del Corpo intercomunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. Il Comandante programma e organizza periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

Titolo IV **Armi e strumenti in dotazione**

Art. 46 *(Armi in dotazione)*

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale, ai sensi del dm 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale. L'armamento ed il rispettivo munizionamento, sono forniti a cura e spese delle singole Amministrazioni comunali.

2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia municipale è la pistola semiautomatica, calibro **7,65 o 9 x 21 mm**, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli regolarmente autorizzati sul territorio italiano, nel rispetto delle norme vigenti in materia di armi.

Art. 47 *(Assegnazione dell'arma e modalità di porto)*

1. L'arma di cui all'articolo 46 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento, fissata dal Comandante del Corpo intercomunale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del dm 4 marzo 1987, n. 145, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.

3. L'arma è assegnata al personale in via continuativa dal Sindaco di ciascun Comune. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nella tessera di riconoscimento plastificata.

4. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.

5. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

6. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire in apposita postazione.

7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

8. Ciascun Sindaco, su proposta motivata di ciascun Comandante, può disporre, in ogni momento il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui all'articolo 53.

Art. 48

(Casi di porto dell'arma)

1. In esecuzione delle deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni associati, i servizi da effettuarsi nel territorio comunale portando l'arma comune da sparo, sono i seguenti:

- a) servizi esterni di polizia locale effettuati sul territorio dell'Associazione intercomunale, ad esclusione dei servizi preordinati all'attività di educazione stradale nelle scuole;
- b) servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo e dei Comandi di distaccamento;
- c) servizi notturni e di pronto intervento;
- d) servizi ai seggi elettorali.

2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Associazione intercomunale, nei seguenti casi:

- a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento di ciascun Comandante;
- b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
- c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento di ciascun Comandante;
- d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dei Comuni dell'Associazione;
- e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

3. Limitatamente al territorio dei Comuni dell'Associazione, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 49

(Custodia di armi. Doveri dell'assegnatario)

1. L'addetto alla Polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'articolo 47, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale di Forlì.

2. L'uso dell'arma, anche a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto.

Art. 50

(Consegnatario delle armi e munizioni)

1. Con provvedimento del Sindaco sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni. Nei Comandi di distaccamento sono consegnatari i Comandanti, che provvedono alla nomina dei sub-consegnatari.

Art. 51

(Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario)

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:

- a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
- b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
- c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
- d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
- e) proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 52

(Ulteriori adempimenti relativi all'armamento)

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e del dm 4 marzo 1987, n. 154, per quanto riguarda acquisto, custodia, assegnazione individuale dell'arma, sono sempre riferiti ai Sindaci dei singoli Comuni.

Art. 53

(Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo intercomunale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- a) fischietto;
- b) manette;

- c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Art. 54

(Strumenti di autotutela)

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Questi sono forniti a cura e spese delle singole Amministrazioni comunali.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo scudo in materiale plastico di forma rettangolare o circolare, il casco con visiera e paranuca, i guanti antitaglio, i giubbotti antiproiettile e tutto quanto previsto come tale dalla legge. L'utilizzo dello scudo e del casco è disposto dal Comandante per specifici servizi.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico.

Art. 55

(Formazione ed addestramento all'uso)

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'articolo 54 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.

Art. 56

(Rinvio alle norme di legge e di regolamento)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, valgono le norme legislative e regolamentari in materia di armi.

Art. 57

(Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione)

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono forniti a cura e spese delle singole Amministrazioni Comunali che ne saranno pertanto proprietarie e, segnatamente all'impiego, sono affidati in dotazione alle strutture tecnico-operative decentrate da ciascun Comandante che è tenuto ad usarli ed a farli usare nel rispetto degli obblighi di cui all' articolo 32.
2. I veicoli in dotazione al Corpo intercomunale devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito Registro di marcia conservato all'interno di ciascun veicolo. Detto registro, una volta esaurito, va sostituito e conservato agli atti del Comando.
4. E' compito del personale della struttura cui è assegnato il veicolo, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché lo stesso sia mantenuto in

costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando di appartenenza.

Titolo V
Riconoscimenti formali

Art. 58
(Riconoscimenti)

1. Agli appartenenti al Corpo intercomunale possono essere conferite i seguenti riconoscimenti formali:
 - 1) nota di merito dei Comandanti
 - 2) elogio scritto dei Comandanti
 - 3) encomio semplice del Sindaco su proposta di ciascun Comandante
 - 4) encomio solenne deliberato dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comandante del Corpo intercomunale
 - 5) proposta di riconoscimento al valor civile ed al merito civile.

2. I riconoscimenti di cui al comma 1 sono annotati sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

Art. 59
(Requisiti per i riconoscimenti)

1. L'elogio scritto dei Comandanti è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

2. L'encomio semplice è conferito al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

3. L'encomio solenne viene conferito al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

4. Le proposte di riconoscimento al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

Art. 60
(Procedure per i riconoscimenti)

1. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

2. I riconoscimenti sono conferiti agli aventi diritto nel corso della cerimonia annuale di cui all'articolo 62.

Titolo VI
Festa del Corpo Intercomunale, emblema e norme finali

Art. 61

(Festa del Corpo Intercomunale)

1. La festa del Corpo intercomunale viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando centrale.

Art. 62

(Emblema del Corpo Intercomunale)

1. Il Corpo di Polizia municipale ha un proprio emblema rappresentato nell'allegato A.

Art. 63

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Convenzione, dei Regolamenti dei singoli comuni e dei CCNL.

Art. 64

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento abroga il preesistente regolamento del Corpo intercomunale e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei vari Comuni.

2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Forlì.

ALLEGATO 1

STEMMA DELL'ASSOCIAZIONE

